COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALFONSO MARTUCCI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748);

Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808);

Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848);

Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002);

Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267) 261

Gargani Giuseppe, *Presidente* 261, 262, 263, 264, 277, 278, 279, 283, 284, 285, 286, 289

Martucci Alfonso, *Presidente* 264, 266, 269, 270, 271, 277, 288

PAG.

Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 262, 271
272, 279, 282, 286

Benedetti Gianfilippo (gruppo rifondazione comunista) 267, 275

Binetti Vincenzo *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 265, 267
269, 270, 271, 276, 278, 279, 282, 284, 285, 286, 287, 289

Colaianni Nicola (gruppo PDS) 287, 289

D'Acquisto Mario (gruppo DC) 265, 272

Diana Lino (gruppo DC), *Relatore* 262, 269, 270, 271, 278
279, 282, 284, 286, 287, 288

Gaspari Remo (gruppo DC) 268, 274

Lazzati Marcello (gruppo lega nord) 263, 270, 271, 274, 283, 285, 286, 288

Maiolo Tiziana (gruppo misto) 268, 273, 274

Paganelli Ettore (gruppo DC) 269

Paggini Roberto (gruppo repubblicano) 264, 279

Polizio Francesco (gruppo DC) 273

Senese Salvatore (gruppo PDS) 263, 266, 267, 270, 271
272, 276, 282, 283, 284, 285, 287

La seduta comincia alle 15,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione delle proposte di legge Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748); Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808); Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002); Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra ed altri: « Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; Scalia ed altri: « Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati »; Mastrantuono: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato »; Imposimato e Pecoraro Scanio: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato ».

Informo la Commissione di aver ricevuto dal presidente della V Commissione una lettera nella quale, secondo una prassi formatasi sulla base dei principi della disciplina regolamentare della sessione di bilancio, la V Commissione deve verificare, alla luce del nuovo disegno di legge finanziaria, da poco presentato, la persistente validità dei pareri già espressi sui provvedimenti non ancora definiti, in ordine alla copertura finanziaria degli stessi.

La stessa Commissione bilancio, in data 28 luglio, si era espressa in senso favorevole e senza condizioni sul progetto di legge n. 1748. In effetti il provvedimento non presenta alcun rilevante profilo finanziario quindi, per evitare soluzioni di continuità nel dibattito avviato ieri, ho sollecitato immediatamente la V Commissione a verificare il proprio precedente parere. Essa dovrebbe pronunciarsi già nelle prime ore di questo pomeriggio.

Stante la già rilevata assenza di visibili profili finanziari, non dubito che verrà confermato il precedente parere favorevole e pertanto ritengo si possa proseguire con le votazioni degli emendamenti e degli articoli. Avverto, comunque, che, qualora la V Commissione dovesse formulare condizioni che incidessero su parti del provvedimento già votate, ancorché in linea di principio, queste medesime dovrebbero essere oggetto di nuova considerazione da parte della nostra Commissione, conformemente alle condizioni eventualmente poste.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione aveva iniziato la discussione dell'articolo 3 della proposta di legge n. 1748 – assunta come testo base – e degli emendamenti ad esso presentati.

LINO DIANA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri ci siamo soffermati sull'opportunità di modificare il testo della lettera *b)* dell'articolo 3, prendendo lo spunto dall'emendamento Senese 3.1.

Ricordo che nel corso della discussione l'onorevole Colaianni aveva proposto di introdurre il concetto della recidiva. Personalmente ritengo che un'integrazione opportuna sarebbe quella di prevedere, nella seconda parte della lettera *b)*, il riferimento alla frequentazione abituale con persona che abbia riportato condanne – scrivendo il termine proprio al plurale – per gravi delitti non colposi.

PRESIDENTE. La valutazione della abitualità è davvero complessa per cui la norma diventerebbe di difficilissima interpretazione. Cos'è infatti la frequenza se non è abituale?

LINO DIANA, *Relatore*. Mi permetta di farle notare che esiste una frequenza abituale ed una occasionale. È evidente che noi non ci occupiamo di semplici incontri ma di frequentazioni non indirette e non frutto di un progetto personale (le quali ovviamente, ancorché ripetute, non possono essere sanzionate vista la loro casualità).

Mentre per la persona sottoposta a procedimento penale trattato dal magistrato deve essere sanzionata con procedimento disciplinare la mera frequentazione, anche se occasionale, negli altri casi – tenuto conto degli argomenti del collega Senese che non possono essere considerati a cuor leggero – caricando la previsione normativa con l'avverbio « abitualmente » e con il termine « condanne » in luogo di « condanna », riusciamo a venire incontro all'esigenza di mantenere l'impianto dell'articolo 3 nonché a quella posta dallo stesso collega Senese con il suo emendamento 3.1.

GIANFRANCO ANEDDA. Ho molte perplessità sul testo dell'articolo 3 che pone una prima limitazione all'esercizio dell'azione disciplinare attraverso il riferimento ad una persona che al magistrato « consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi (...) ». La norma, quindi, non comporta alcun obbligo d'indagine per il magistrato, e fissa soltanto la necessità di accertare che questi fosse a conoscenza di determinate circostanze.

Quanto, poi, all'ipotesi della « frequentazione abituale », mi sembra che tali termini indichino poco più o poco meno di quello che un tempo veniva chiamato « rapporto di amicizia ». Che cosa significa « frequentazione abituale » ? Significa forse incontrare sempre quella persona in determinati posti? Certamente no. La frequentazione viene intesa in relazione a rapporti che abbiano fondamento, se non nell'amicizia, senz'altro in una conoscenza approfondita. A questo punto, aggiungere alla frequentazione l'aggettivo « abituale » finisce per diminuirne il senso, pretendendo che il fatto diventi un'abitudine della quale, però, si lascia assolutamente incerta, quindi discrezionalmente valutabile, la cadenza.

Le mie perplessità aumentano di fronte all'ipotesi di volgere al plurale la parola « condanna ». Non capisco, infatti, perché un magistrato debba poter frequentare abitualmente una persona condannata per parricidio e invece si pretenda che non frequenti chi sia stato condannato una volta per parricidio ed un'altra per estorsione. Non è già quanto meno disdicevole, per un magistrato, frequentare un condannato per parricidio? Immaginiamo il presidente del tribunale di un piccolo centro che abbia questa frequentazione: certamente sarebbe oggetto di critiche, ma il suo comportamento non darebbe luogo a procedimento disciplinare perché la persona in questione ha subito una sola condanna. Avrei compreso il problema posto dal relatore se nel testo originario della norma fosse mancato l'aggettivo « gravi ». Se ci si riferisse a qualunque delitto non colposo, poiché la gamma è molto vasta, effettivamente la norma sarebbe caratterizzata da eccessivo rigore. Dal momento, però,

che si parla di « gravi delitti », mi sembra assolutamente inopportuno pretendere anche che vi siano state più condanne.

Un diverso problema, al quale la Commissione dovrebbe porre attenzione, è rappresentato invece dal plurale dei termini che ho più volte citato, ossia « gravi delitti non colposi »: cosa accade, allora, se la persona frequentata dal magistrato ha commesso un solo grave delitto non colposo?

In sostanza, la pluralità di episodi delittuosi è già prevista nel testo, solo che la proposta del relatore fa riferimento a più condanne, mentre la disposizione originaria postula una sola condanna per più delitti: ciò è ancora più assurdo, perché la frequentazione di una persona condannata per un solo delitto non darebbe luogo ad illecito disciplinare. Semmai, quindi, la norma dovrebbe essere corretta in questo senso. « (...) aver subito condanna per grave delitto non colposo ».

MARCELLO LAZZATI. Il collega Anedda faceva poc'anzi riferimento alla frequentazione del parricida. Si tratta, ovviamente, di un reato non reiterabile, però direi che in uno Stato di diritto i magistrati non dovrebbero incorrere in questo rischio, perché i parricidi dovrebbero stare in galera. Ma tant'è visto che in Italia il raggiungimento della fase esecutiva della pena pare diventato aleatorio.

Tornando all'oggetto della discussione, debbo rilevare che continua a ricorrere il concetto di gravità. È vero che non si può quantificare e delimitare tutto, ma in questo caso, poiché si tratta di « gravi delitti non colposi », ritengo possibile stabilire una soglia riferita alla pena edittale, a meno che non si voglia inserire la solita clausola – e noi saremmo contrari – « salvo che costituisca comunque grave nocumento all'immagine ».

PRESIDENTE. Allora dovremmo stabilire anche gli anni di condanna?

MARCELLO LAZZATI. No, ma se il fatto è noto credo che il magistrato sappia riconoscere a colpo d'occhio la gravità di un reato e, quindi, il tipo di pena ad esso correlata.

Quel che in sintesi intendo dire è che una volta tanto il concetto di gravità dovrebbe essere quantificato, altrimenti lo stesso episodio potrebbe essere considerato grave per un magistrato e non per un altro, magari appartenente ad una diversa corrente. Per evitare imbarazzanti discussioni in seno al Consiglio superiore della magistratura, sarebbe prudente compiere una scelta legislativa di questo tipo.

Vorrei comunque che il relatore ed il Governo chiarissero se la *ratio* seguita è quella del nocumento all'immagine del magistrato, che naturalmente non può frequentare un noto criminale. Se così è, qualcuno deve farmi capire cosa accadrà nel caso di frequentazione di una persona condannata una sola volta – e sottolineo le parole « una sola volta » – per il reato di associazione mafiosa. Francamente, mi pare che la norma, così scritta, si ponga in contraddizione con l'obiettivo che intende raggiungere.

Nel tentativo di armonizzare le diverse posizioni, si potrebbe eliminare il termine « grave » mantenendo l'espressione « più condanne » che da sola indica una certa gravità dei comportamenti tenuti dalla persona che il magistrato eventualmente dovesse frequentare. Al contrario, si dovrebbe parlare di « condanna » nel caso di delitto infamante; mi rendo conto, comunque, che in questo caso si pone il problema della valutazione dell'entità dell'infamia, anche se l'aggettivo « infamante » è più qualificante dell'altro « grave » che, proprio perché onnicomprensivo, rischia di non comprendere niente.

SALVATORE SENESE. Signor presidente, vorrei fare un'osservazione di carattere generale che forse potrebbe servire ad organizzare meglio i nostri lavori. Il metodo di discutere approfonditamente una questione senza poi giungere ad una decisione rischia di allungare enormemente i tempi. Il problema oggi in discussione era già stato affrontato in

modo molto approfondito dalla Commissione nella seduta di ieri; e devo ricordare che i partecipanti alla discussione avevano convenuto sull'esigenza di modificare il testo, mentre era rimasta in sospeso soltanto la decisione relativa al tipo di formula da adottare. Erano state avanzate tre proposte: quella dell'onorevole Colaianni, che suggeriva di ancorare la previsione alla recidiva; quella ora ricordata dal relatore ed, infine, la proposta – che mi sembra sostenuta anche dall'onorevole D'Acquisto – di sostituire la parola « condanna » con le altre « più condanne ». Questo è il punto cui la discussione era giunta, alla luce anche degli aspetti sottolineati oggi dal collega Anedda – il quale, purtroppo, ieri non era presente – nonché dei rilievi mossi dal collega Lazzati. Sarebbe allora un peccato se dovessimo ricominciare da capo, ripercorrendo tutte le argomentazioni che abbiamo già sostenuto.

A fini di economia dei nostri lavori mi dichiaro disponibile ad accogliere una qualsiasi delle tre formule ieri proposte. Non vorrei, però, essere costretto a votare sulla base del presupposto che quanto detto ieri *tamquam non esset*.

PRESIDENTE. Sono tra coloro che nella passata legislatura hanno attivamente partecipato alla discussione di questi argomenti. Personalmente, propenderei per utilizzare la formula « più condanne » che serve a rendere più chiaro il testo il quale, pur se suscettibile di interpretazione diversa, fa riferimento comunque ad una pluralità di reati.

ROBERTO PAGGINI. Signor presidente, lei nel darmi la parola deforma il mio cognome. È vero che sono alla mia prima legislatura, ma è comunque ormai due anni che siedo in questa Commissione. La pregherei, quindi, di imparare il mio nome, altrimenti non parteciperò più alle riunioni della Commissione. Sono un umile neoeletto come tanti altri, ma credo di portare il mio contributo. Il tempo dirà quello che ciascuno vale.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, ma questa protesta mi sembra fuori luogo.

ROBERTO PAGGINI. Siccome non è la prima volta che questo succede, credo di poterle dire che lei non dovrebbe più ripetere la *gaffe*.

PRESIDENTE. Non c'è intenzionalità.

ROBERTO PAGGINI. Lo so, ma lo reputo comunque grave.

Nel merito, desidero dire che concordo con quanto sostenuto dal collega Anedda, in particolare con il suo suggerimento di utilizzare l'espressione « condanna per grave delitto ». Infatti, nel momento in cui si entra in quest'ordine di idee, che è assai diverso da quello seguito dall'onorevole Senese, sarebbe assurdo distinguere fra una o più condanne perché, ai fini dell'azione disciplinare, ne dovrebbe bastare una per fatto grave.

Penso anch'io come il presidente che il termine « frequentazione » comporti il carattere dell'abitualità. La specificazione mi sembra in ogni caso opportuna perché al massimo potrebbe rivelarsi inutile. Se con l'avverbio « abitualmente » si vuole soltanto evitare una eventuale interpretazione restrittiva – per cui anche il semplice incontro potrebbe essere sanzionato – non avrei problemi ad accettare questa formulazione.

ALFONSO MARTUCCI. Credo che tutte le argomentazioni addotte dal collega Senese possano essere accolte. Visto però che la norma è dettata a fini di tutela dell'immagine del magistrato e della reputazione di cui egli deve godere agli occhi della pubblica opinione nonché dell'ambiente in cui esercita la sua funzione, non possiamo dimenticare che si può verificare il caso di una sola condanna per un reato abietto ed infamante. Penso non solo e non tanto all'uxoricidio o al parricidio, quanto all'associazione per delinquere, allo spaccio di stupefacenti, allo sfruttamento continuato della prostituzione.

Pertanto, personalmente lascerei il singolare oppure distinguerei tra più condanne per reati non colposi – ed il presupposto è che il magistrato ne abbia contezza, che il fatto sia venuto sul giornale – e condanna per reato infamante ed abietto.

MARIO D'ACQUISTO. Il punto nodale della lettera *b)* è rappresentato dall'aggettivo « grave ». Ebbene, l'apprezzamento circa la gravità del reato si presta ad una caccia alle streghe, perché, anche in rapporto a cambiamenti nella sensibilità dell'opinione pubblica, possono essere considerati gravi – e probabilmente lo sono – anche reati diversi da quelli di cui abbiamo parlato, senza arrivare al parricidio o all'associazione per delinquere di stampo mafioso. Potremmo allora trovarci di fronte ad una serie di casi in cui – valutato come grave un reato che, magari, dal punto di vista edittale non prevede condanne particolarmente rilevanti ma che, in relazione ad una determinata fase storica, scuote profondamente la sensibilità popolare – si arrivi a sindacare in modo eccessivo la libertà di frequentazione e di movimento del magistrato. Ritengo, allora, che siano due le soluzioni possibili: ancorare, come proponeva l'onorevole Lazzati, la gravità ad una pena edittale minima, oppure, come suggeriva l'onorevole Maiolo, eliminare completamente questo inciso, che potrebbe determinare una serie di equivoci molto pericolosi ed avviare una infinita catena di procedimenti disciplinari.

Sono convinto, insomma, che dobbiamo limitare la discrezionalità insita nell'aggettivo « grave », che ciascuno può interpretare come crede, anche in relazione ad una determinata fase storica o – perché no ? – politica. In caso contrario, lasceremmo aperta una porta dalla quale può passare tutto ed il contrario di tutto. È questo il motivo per il quale si è proposto di sostituire la parola « condanna » con le altre « più condanne »: è ovvio infatti che, se la persona frequentata dal magistrato ha subito più condanne ci troveremmo di fronte ad un caso di recidiva, che limita di per sé la discrezionalità del giudizio sul comportamento del magistrato.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Alla luce del dibattito, penso si possa affermare che il punto centrale del nostro ragionare sia rappresentato dalla conoscenza che il magistrato ha della situazione. Tra l'altro, se rapportiamo l'ipotesi di cui alla lettera *b)* alle altre che costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 3, troviamo che queste ultime presuppongono tutte un fatto di cui il magistrato non può che essere consapevole, perché coinvolto direttamente nel procedimento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFONSO MARTUCCI

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* La stessa lettera *b)*, là dove fa riferimento a rapporti di frequentazione tra il magistrato ed il soggetto implicato nel procedimento da questi trattato, non pone problemi in relazione alla consapevolezza del magistrato. Dobbiamo invece porre particolare attenzione a quelle situazioni in cui è necessario l'accertamento della conoscenza da parte del magistrato. A mio avviso la norma potrebbe essere modificata, nella seconda parte, nel seguente modo: « (...) o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o essere stata notoriamente condannata per gravi delitti non colposi o per un delitto particolarmente infamante ». In questo modo, con l'aggiunta dell'avverbio « notoriamente » rafforzeremmo il requisito della conoscenza dei fatti da parte del magistrato. Non insisto, comunque, su questo punto, mentre accolgo pienamente la proposta del collega Martucci di inserire il riferimento ad un delitto particolarmente infamante.

Non concordo invece con la proposta del relatore secondo cui, ai fini della promozione dell'azione disciplinare, do-

vrebbe essere stata rilevata una frequentazione abituale: non si vede, infatti, perché una frequenza non abituale non debba costituire illecito disciplinare.

Da ultimo, desidero ricordare che nella seduta di ieri era stata ventilata l'ipotesi non trascurabile della frequentazione di persona condannata anche una sola volta per traffico di stupefacenti.

PRESIDENTE. Alla luce del dibattito svoltosi, vorrei pregare l'onorevole Senese di riformulare il suo emendamento 3.1. Subito dopo dovremmo passare alla votazione.

SALVATORE SENESE. Dico subito che sono disponibile a riformulare il mio emendamento 3.1 sulla base dei suggerimenti emersi dalla discussione. Colgo però l'occasione per sottolineare un punto fondamentale che rappresenta la motivazione di fondo del mio emendamento. Risponderò così anche ad una sollecitazione del collega Lazzati il quale, scusandosi per la sua assenza di ieri, mi ha chiesto di spiegare le ragioni che mi hanno indotto a suggerire la modifica di cui all'emendamento 3.1. La precisazione che sto per fare vale anche ad esprimere le ragioni di riserva che nutro verso la formulazione proposta dal presidente, in qualche modo recepita dal Governo.

Alla base del mio emendamento c'è l'esigenza di evitare quello che si chiama « legalismo etico ». Ieri ho spiegato lungamente che, pur se è vero che il giudicato fa del bianco nero, eguaglia il quadrato al cerchio, ciò non toglie che con esso si rappresenta un'esigenza pratica per porre la parola « fine » alla disputa giudiziaria. Consentitemi però di dire che non c'è barba di giudicato che possa in qualche modo costringere le convinzioni profonde di ciascuno di noi. Posso infatti ritenere, sino in fondo e al di là del giudicato, che quella singola persona sia innocente; accetto il giudicato per quel che riguarda i suoi effetti, ma non posso essere obbligato a trarne conseguenze altrettanto gravi nella sfera delle relazioni.

Non dimentichiamo, inoltre, che una sola condanna può anche essere il frutto di un errore giudiziario che non possiamo non ammettere che esista. Ieri ho portato l'esempio del processo Tortora che, in Cassazione, è stato ritenuto innocente. Chiunque abbia esperienza di cose giudiziarie sa che il ricorso avrebbe potuto essere rigettato. In altri termini, voglio dire che i processi hanno sempre una certa ambivalenza. Pertanto, non vedo perché un magistrato debba essere posto di fronte all'alternativa di lasciare la toga o di non frequentare più una persona se è profondamente convinto della sua innocenza e vuole esprimere tale suo convincimento anche mantenendo aperto un rapporto già precedentemente instauratosi.

Questa a me sembra una violenza, e noi dobbiamo evitare tutte quelle soluzioni legislative che si caricano di violenza. La questione sarebbe diversa se vi fosse una reiterazione di giudicati, ma per una sola condanna ritengo si debba lasciare aperta la possibilità per il magistrato di continuare ad attestare la propria fiducia e stima per quella certa persona.

Dentro questo ordine di idee, la proposta introduzione dell'aggettivo « infamante » non mi soddisfa affatto. In primo luogo perché si può esser condannati per un delitto infamante pur essendo innocenti ed anche in questo caso il magistrato potrebbe essere intimamente convinto dell'innocenza di quella persona. In secondo luogo, perché il termine implica una valutazione che ci porterebbe troppo lontano, senza risolvere nessuno dei problemi sul tappeto: né quello posto da me né quelli posti dai colleghi con riferimento all'aggettivo « grave ».

Mi dichiaro, quindi, disponibile ad accettare qualsiasi soluzione che recuperi l'esigenza di fondo da me prospettata, anche quella proposta dal collega Lazzati che, anche se non mi convince fino in fondo, utilizzando l'espressione « più condanne per delitti non colposi », si muove nella stessa linea di quella da me indicata.

La discussione di ieri e quella odierna ci devono comunque rendere avvertiti che il testo al nostro esame è particolarmente problematico e travagliato per cui, quale che sia la soluzione per la quale opteremo, questa lascerà insoddisfatti i più. Potremmo allora puramente e semplicemente far cadere la previsione in oggetto lasciando che quei comportamenti particolarmente nocivi per l'immagine del magistrato – e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto – siano sanzionati ai sensi della lettera *e)* che stabilisce che costituisce illecito disciplinare « ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo » – o « tale da » come suggerito da un mio emendamento – « a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria ». Questa potrebbe essere una soluzione di saggezza a fronte di un dibattito che sta mettendo in luce la complessità della materia.

In sintesi, o accediamo ad una soluzione che elimini tutti gli elementi di dissenso qui emersi – quale l'opinabilità degli aggetti « grave » e « infamante » – e ci ancoriamo puramente e semplicemente alla condanna per delitti non colposi, possibilmente inserendo un riferimento ad una pena edittale minima, oppure cassiamo la disposizione per rifarci esclusivamente a quella di cui alla lettera *e)*.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . Ma come fa quel certo magistrato a sapere qual è stata la pena erogata ?

SALVATORE SENESE. Prego il Governo di essere attento come al suo solito. Non mi riferivo certo alla pena irrogata, bensì a quella edittale. D'altronde nel testo è utilizzato il verbo « consta »: penso che un magistrato debba ben sapere quali siano le pene edittali per certi reati !

GIANFILIPPO BENEDETTI. Desidero esprimere qualche breve considerazione intorno alla nozione di delitto qualificato dalla gravità perché, comunque si esamini la vicenda, credo che non possiamo liberarci da questo dato.

Esaminando le varie ipotesi profilate, la più drastica appare quella proposta dall'onorevole Maiolo, che suggerisce di eliminare tutta la parte centrale del periodo: è un'ipotesi da valutare che però comprende una dichiarazione di abitualità del delitto che ha in sé una presunzione di reiterazione. Non voglio addentrarmi in considerazioni sulla riforma del diritto penale – che si farà fra chi sa quanti decenni – e sull'ambiguità di formule quali « delinquente per tendenza », « delinquente abituale », e così via, però la formula esiste e non può essere messa nel dimenticatoio.

L'ipotesi delineata dall'onorevole D'Acquisto è seria, ma la soluzione va studiata attentamente: o togliamo tutto il periodo – ed ho già detto che ciò non mi sembra praticabile – o ci ancoriamo al criterio del *nomen iuris* – ma chi se la sente di inserire una lunga elencazione di delitti, magari con il rischio di dimenticarne qualcuno ? – oppure seguiamo la logica indicata dall'onorevole Lazzati, spostando l'attenzione sulla pena.

Insomma, comunque esaminiamo la questione, abbiamo in ogni caso a che fare con il concetto di gravità e, quindi, con il problema della discrezionalità: d'altra parte, non vogliamo lasciare un normale e congruo ambito di discrezionalità al giudice ? Concordo con l'onorevole Senese quando sostiene che è molto più facile scrivere norme penali che non disciplinari, ma ciò non toglie che la discrezionalità è l'anima di ogni giudizio. Se mi è consentito, vorrei fare una divagazione per ribadire che non è possibile fare a meno di un minimo di discrezionalità. In anni politicamente molto difficili ebbi un lungo colloquio con il direttore dell'Istituto dello Stato e del diritto – come allora si chiamava – dell'Unione sovietica: questi, con un certo divertimento, mi diceva che la legge si applica, non si interpreta. Questo dialogo tra sordi andò avanti per molto tempo, finché non presi atto della malizia e per parte mia lo chiusi.

In conclusione, non vedo altra strada percorribile se non quella della conservazione del delitto qualificato dalla gravità, anche con i rischi che ciò può comportare.

REMO GASPARI. Signor presidente, ritengo che la formula che prevede più reati debba essere mantenuta per quanto riguarda la normalità dei casi. Poiché ci stiamo occupando dell'immagine del magistrato, le ragioni addotte dal presidente nel suo intervento debbono indurci ad inserire nel testo l'ipotesi del reato particolarmente infamante o abietto. Anche se la condanna è stato un errore giudiziario, la persona che viene sottoposta a procedimento penale per un delitto di questo tipo è accompagnata nella società dal pregiudizio di un grave reato per sua natura infamante e abietto. Allora, poiché ci stiamo occupando – lo ripeto – di un problema di immagine, non possiamo permettere che il magistrato abbia contatti con chi ha subito anche una sola condanna per un reato di questo tipo.

Nutro poi un'altra preoccupazione che finora non è emersa: cosa accadrebbe se i contatti con quella persona li avesse non il magistrato, ma sua moglie ? Si tratta di un problema molto delicato, specie in relazione al divieto, sempre previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, di intrattenere « rapporti di affari con una di tali persone ». Neanche a farlo apposta – e tutti lo sapete – è all'esame della magistratura un caso in cui a percepire gli emolumenti frutto di un reato non era il personaggio investito di una determinata funzione, bensì sua moglie. Sappiamo quindi che è possibile svolgere attraverso il coniuge attività che sono comunque incompatibili con l'ufficio ricoperto.

TIZIANA MAIOLO. Nel dichiarare che voterò comunque a favore di un emendamento scritto sulla falsariga di quanto sin qui detto dai colleghi, desidero precisare che la mia posizione – probabilmente minoritaria – è più libertaria di quelle che ho sentito sinora esporre.

A mio modo di vedere i due più consistenti limiti che devono essere imposti al magistrato sono la frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale trattato dal magistrato stesso o l'intrattenimento di rapporti d'affari. Tutto il resto attiene a relazioni sociali personali, magari anche sentimentali – non possiamo escludere che qualcuno si innamori di una o di un parricida – che non devono essere prese in considerazione sotto il profilo disciplinare, non foss'altro perché possono essere valutate diversamente a seconda dei luoghi e dei momenti storici. Non dobbiamo dimenticare inoltre che la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che costituiscono illecito disciplinare comportamenti tenuti in pubblico tali da compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

Vorrei allora ricordare, a tutti quanti sottolineano il problema dell'immagine, che questo è un concetto assolutamente fluido perché legato al tempo e al luogo. Non dobbiamo mai dimenticare che un' immagine che a noi oggi sembra corretta, dignitosa e decorosa poteva non esserlo ieri: pensiamo, per esempio, a tutte le questioni relative all'essere o meno sposati, avere rapporti di convivenza, e così via. Tutti questi problemi, superati giustamente dall'evoluzione culturale della società, in passato potevano essere molto seri per il decoro del magistrato.

Fatta questa premessa, se tuttavia si considera necessario mantenere l'inciso in questione, ritengo indispensabile che, almeno, il criterio sia oggettivo: per esempio, la previsione di più condanne, oppure di condanne che comportino una determinata pena edittale minima. Sono sempre molto contraria ad affidare, soprattutto ad un organismo politico, l'interpretazione su che cosa si intenda per « grave » o « infamante », termini, questi, suscettibili di valutazioni mutevoli – lo ripeto ancora una volta – in relazione al tempo e al luogo. Per essere ancor più chiara farò un esempio: nel nostro paese è ancora considerata reato l'associazione sovversiva, mentre a mio parere non

dovrebbe esserlo. L'onorevole Gaspari – tanto per citare il nome di un collega – potrebbe ritenere illecito per un magistrato frequentare una persona condannata per tale reato, mentre a mio avviso non lo sarebbe assolutamente. Se ci trovassimo insieme a dover decidere in seno al Consiglio superiore della magistratura, è evidente che esprimeremmo valutazioni del tutto diverse. Il criterio, quindi, finirebbe per essere soggettivo, anziché oggettivo.

ETTORE PAGANELLI. L'onorevole Senese ha illustrato ieri e ha ribadito oggi con estrema chiarezza la *ratio* sottostante alla presentazione del suo emendamento 3.1. Il dibattito è stato ampio ed approfondito per cui oggi non si può far altro che scegliere tra due soluzioni: o convenire con le argomentazioni dell'onorevole Senese, nel qual caso la soluzione non può che essere quella di utilizzare l'espressione « per più delitti »; oppure lasciar cadere la previsione e riportarsi alle disposizioni di cui alla lettera *e)*.

Francamente, questa soluzione mi lascia perplesso perché, così facendo, non faremmo altro che scrivere una di quelle norme che vengono comunemente definite « norme in bianco », che in qualche modo poi dovranno essere riempite. Tale previsione mi fa venire in mente l'articolo 38 della legge professionale forense che è di una generalità tale da costringere i consigli dell'ordine ad emettere circolari utili ad incanalare eventuali giudizi successivi.

Personalmente propendo per l'inserimento nel testo dell'espressione « più delitti » che soddisfa le esigenze sottostanti al ragionamento del collega Senese.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . Condivido quanto testé detto dall'onorevole Paganelli. Anch'io ritengo che la preoccupazione dell'onorevole Senese vada in qualche modo fugata ma, a ben vedere, siccome il testo parla di condanna per gravi (e non « per grave ») delitti, il caso cui egli ha sempre fatto riferimento, cioè la frequentazione dell'uxoricida, probabilmente non sarebbe rientrato neppure in questa ipotesi. In ogni caso, è meglio essere espliciti. Lo stesso discorso vale per le osservazioni svolte prima dal collega D'Acquisto.

Non credo invece sia possibile lasciar cadere puramente e semplicemente la previsione di cui alla lettera *b)*. Penso comunque che, per quanti sforzi faremo, non potremo – e d'altronde non dovremmo – arrivare ad una assoluta tassatività delle fattispecie. Non ci stiamo, infatti, occupando di norme penali, ma di illeciti disciplinari.

LINO DIANA, *Relatore*. Chiedo una breve sospensione della seduta per consentire lo svolgimento di alcuni approfondimenti.

PRESIDENTE. Se i colleghi concordano, non ho nulla in contrario ad accogliere la proposta del relatore. Sospendo pertanto brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 16,55.

PRESIDENTE. In seguito agli approfondimenti svolti in via informale nel corso della sospensione, il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire la parola condanna *con le seguenti* più condanne.

3. 9.

Il Relatore.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 3.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È *approvato*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Senese 3.1.

LINO DIANA, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare tale emendamento.

SALVATORE SENESE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9 del relatore.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Senese 3.2.

SALVATORE SENESE. All'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, si prevede che costituisce illecito disciplinare l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; con l'emendamento 3.2 propongo di modificare tale frase in: « (...) incarichi extragiudiziari non consentiti dalla legge o senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente (...) », perché l'autorizzazione del Consiglio superiore è possibile solo per una serie di incarichi indicati dalla legge. Lo scopo è quello di evitare che si sviluppi una linea difensiva fondata sul presupposto che non era possibile chiedere l'autorizzazione perché le circolari del Consiglio non contemplavano quell'incarico. Mi è parso dunque opportuno, per chiarezza, equiparare all'assunzione di incarichi non autorizzati quella di incarichi per i quali la legge non prevede affatto la possibilità di autorizzazione.

In ordine alla seconda parte della mia proposta, che suggerisce di sopprimere il riferimento ad incarichi « tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità », rilevo che la violazione del dovere di laboriosità è già di per sé prevista. Prima di autorizzare un incarico, il Consiglio superiore svolge un'indagine sulla sua attitudine ad incidere o meno sulla laboriosità del magistrato: se poi questi sarà comunque poco laborioso, ciò avverrà non tanto a causa dell'incarico ricoperto, quanto per un suo vizio di origine, che viene sanzionato specificamente dalla lettera *d)* dell'articolo 2.

LINO DIANA, *Relatore*. Alla luce dei chiarimenti esposti dal collega Senese, esprimo parere favorevole al suo emendamento 3.2.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è stato convinto dall'illustrazione dell'onorevole Senese e pertanto modifica il parere contrario precedentemente espresso.

MARCELLO LAZZATI. Intervenendo per dichiarazione di voto, desidero affermare che le considerazioni esposte dal collega Senese sono senz'altro condivisibili e sono lieto che il relatore e il rappresentante del Governo concordino su tale punto. Anche l'emendamento 3.5, di cui sono primo firmatario, incide sulla stessa materia: a tutti noi è nota l'avvenuta presentazione di proposte di legge (sulle quali questa Commissione ha già manifestato, ovviamente in sede informale, la più ampia convergenza) volte ad eliminare la possibilità degli incarichi extragiudiziari. Questi sono stati più volte oggetto di lamentele da parte delle associazioni di magistrati, che si trovano a dover concedere autorizzazioni che possono sviare il magistrato dalla sua attività principale, dati i lauti compensi (sottinteso, per poco lavoro). Mi chiedo, quindi, se non sia il caso di prevedere, così come noi facciamo con il mio emendamento 3.5, l'eliminazione del riferimento agli incarichi extragiudiziari.

Pertanto, nel dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento Senese 3.2, invito sin d'ora la Commissione ad approvare il mio emendamento 3.5, ricordando come l'eventuale mancanza di laboriosità sia legata agli incarichi giudiziari. I magistrati, si sa, sono una categoria « eletta », ma ciò non toglie che siano dei mortali per cui non riesco a capire come facciano ad assumere inca-

richi esterni pur continuando a svolgere un lavoro che di per sé è di notevolissimo peso.

GIANFRANCO ANEDDA. Intervengo sull'ordine delle votazioni. A mio avviso, l'emendamento Lazzati 3.5 – al quale sono favorevole – dovrebbe essere posto in votazione prima dell'emendamento Senese 3.2 in quanto la sua eventuale approvazione precluderebbe la prima parte di quest'ultimo lasciando impregiudicata la seconda.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento sulla questione per la priorità delle votazioni, darò la parola, dopo il proponente ad un oratore contro ed uno a favore.

SALVATORE SENESE. L'emendamento Lazzati 3.5 in realtà si collocherebbe molto più opportunamente nell'ultima parte della proposta di legge che contiene specifiche norme sulle compatibilità ed incompatibilità, che cioè investe direttamente la materia degli incarichi che possono essere o meno autorizzati. Inoltre, una serie di emendamenti – tra cui anche alcuni presentati dal gruppo del PDS – tende a restringere considerevolmente l'ambito degli incarichi autorizzabili, fino a ridurlo davvero al minimo.

È probabile che i colleghi Lazzati ed Anedda sostengano la tesi secondo cui nessun incarico extragiudiziario dovrebbe essere autorizzato. Si tratta di una tesi sicuramente sostenibile ma che dovrà essere vagliata quando discuteremo degli articoli 28 e seguenti.

Desidero comunque sottolineare che, se dovesse passare tale ultima tesi, esigenza elementare sarebbe quella di ritornare alla formulazione dell'articolo 3, così come risulta dagli emendamenti approvati.

MARCELLO LAZZATI. Se all'articolo 3 non eliminiamo la previsione degli incarichi extragiudiziari, come faremo a cassarla negli articoli successivi?

SALVATORE SENESE. Questo è un problema di coordinamento formale del testo.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'inversione dell'ordine di votazione degli emendamenti.

LINO DIANA, *Relatore*. Potrei anche non essere contrario all'inversione dell'ordine delle votazioni a condizione però che si tenga conto che l'eventuale approvazione dell'emendamento Lazzati 3.5 stravolge tutta la parte finale del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ritengo che l'ordine di votazione degli emendamenti sia nel senso di votare prima l'emendamento Senese 3.2.

Pongo pertanto in votazione questo emendamento, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lazzati 3.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Anedda 3.7.

GIANFRANCO ANEDDA. Francamente, non capisco perché il magistrato debba pubblicamente esprimere dissenso o assenso in ordine ad un procedimento in corso. Ritengo, infatti, che qualsiasi magistrato abbia il dovere di astenersi da commenti sull'operato di un collega.

È vero che il nostro sta diventando un paese da « caccia alle streghe ». Stamani il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di condurre indagini nel merito di provvedimenti assunti da magistrati; cosa, questa, che rappresenta un vero e proprio assurdo perché il magistrato, che deve disporre di un potere discrezionale non inquinato dal dolo, non può essere soggetto alla spada di Damocle di una qualunque estemporanea maggioranza del

Consiglio che va a controllare il modo in cui egli abbia steso la sentenza.

La formulazione della lettera *b*) dell'articolo 3 si muove proprio nel solco di quella che ho chiamato « caccia alle streghe ». Essa infatti, nel momento in cui postula una valutazione dell'illecito disciplinare sulla base della posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, considerandola idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, consente un'eccessiva discrezionalità di giudizio a mio avviso non accettabile. Ribadisco che si tratta di un campo di valutazioni assolutamente discrezionali e perciò a mio parere non accettabile. Per queste ragioni, chiedo alla Commissione di valutare attentamente il mio emendamento 3.7 e quindi di approvarlo.

SALVATORE SENESE. L'emendamento Anedda 3.7 si ispira ad una concezione diametralmente opposta a quella sottostante al mio emendamento 3.3. Egli sostiene – ed è una linea di pensiero esistente nel paese – che il magistrato, per il solo fatto di essere tale, non abbia alcuna possibilità di partecipare al dibattito culturale e delle idee.

GIANFRANCO ANEDDA. Non ho affatto sostenuto questo. Sostengo soltanto che il magistrato non può esprimere consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso.

SALVATORE SENESE. Ho capito benissimo. Il collega Anedda ritiene che il dibattito sui procedimenti in corso non sia inseribile nel dibattito culturale e delle idee. Io, invece, credo che proprio l'abitudine ad una discussione sui procedimenti eviti una serie di pericoli di cristallizzazioni, contro le quali per altro si sente a ragione più volte levare la voce. Evita cioè la possibilità che l'attività giudiziaria sia sentita come esoterica, sottratta al criterio di razionalità, al controllo della pubblica opinione.

I procedimenti in corso, a mio avviso, sono materia da dibattere nella pubblica opinione. Come tutti sapete, sono un sostenitore della massima indipendenza istituzionale dei magistrati. Però, proprio perché sostengo che il magistrato deve essere messo al riparo da incursioni del potere – cioè da interventi di tipo amministrativo incidenti sul suo *status* – ritengo al tempo stesso che i prodotti della sua attività debbano essere passati al vaglio ed al setaccio della critica pubblica. Ritengo anche che a tale critica possa dare un contributo di razionalità informata, sottraendola al rischio di diventare mera generica espressione di sentimenti o di emozioni, proprio la partecipazione di uno o più magistrati.

Il tema, d'altra parte, è vecchio di almeno 25 anni. È stato agitato in una serie di congressi giuridici, di magistrati e di avvocati ed anche in seno al Consiglio superiore della magistratura. A partire dal 1969 ci portiamo dietro queste tematiche ed è straordinario che la parte maggioritaria della magistratura, 25 anni fa ferocemente contraria all'espressione di consenso o dissenso da parte di un magistrato su un procedimento al quale egli ovviamente non partecipa e rispetto al quale non ha nessuna possibilità di intervenire – un magistrato infatti non può parlare dei procedimenti che tratta...

MARIO D'ACQUISTO. Però lo fa lo stesso.

SALVATORE SENESE. Questo è male, e qui bisognerebbe intervenire! Per tale motivo è necessario stare attenti a non inserire norme che possono coprire realtà diversissime. Se, infatti, stabiliamo che il magistrato deve stare sempre zitto, finiamo con l'accomunare in questa previsione il magistrato che, non avendo alcuna possibilità di interferenza istituzionale in un processo, come cittadino, uomo di cultura, uomo di legge, interviene in un dibattito che si sviluppa nel paese, dando l'apporto della sua razionalità, al magistrato che, invece, parla dei propri procedimenti, il che è estremamente deplorevole e dovrebbe cessere stigmatizzato. D'altro canto, il testo in esame già

prevede per tale caso sanzioni precise ed io sono anche disposto ad aggravarle.

È questo, insomma, il pericolo di quella che, per brevità, definisco « linea Anedda » che chiede un'impossibile parificazione che finirebbe poi con il ridondare in una sorta di attenuazione del vincolo per il magistrato che, invece, ledesse seriamente i doveri del suo ufficio, interloquendo su procedimenti sui quali ha diretto potere di trattazione o sui quali, addirittura, potrebbe essere chiamato a pronunciarsi in sede di impugnazione. È per tale motivo che propongo una specificazione della formula di cui alla lettera *d)*, facendo riferimento alla « pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato, da valutare in relazione al procedimento stesso (...) ». Ciò che conta è il rapporto che si istituisce tra colui che esprime la critica e l'oggetto della critica stessa: se il magistrato non ha alcuna possibilità di interferenza, deve avere la libertà di interloquire. Si badi: limitando in quel modo i magistrati non si renderebbe un servizio all'evoluzione della cultura giuridica e, soprattutto, alla razionalizzazione dell'attività dei magistrati stessi.

Non ho bisogno di ricordarvi quali siano le polemiche oggi in atto, ma, a mio avviso, se vi è un aspetto di crisi nella cultura giuridica e giudiziaria, forse è dato proprio dall'eccessivo silenzio dei magistrati. Quanto meglio sarebbe se, su alcune vicende, magistrati che non siano in alcun modo coinvolti facessero sentire il loro punto di vista critico, non suscettibile di sospetto, perché semplicemente « culturale », cioè del tutto svincolato dai concreti interessi in gioco. D'altra parte, credo sia necessaria anche un minimo di umiltà da parte nostra: se il dibattito su questi temi è cominciato nel 1969 ed ha trovato un suo punto di equilibrio sia nell'ambito delle varie componenti della magistratura sia all'interno del Consiglio superiore, credo che voler tornare ad una concezione della posizione del magistrato vecchia di venticinque anni sia un errore e rischi di indebolire molto quelle esigenze di correttezza alle quali ci si intende ispirare.

Desidero ricordare ai colleghi che la sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 1981 si è occupata del problema della libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati e dei limiti entro cui tale libertà può essere compressa. Ha cioè indicato un punto di equilibrio sostenendo che la libertà in questione può essere limitata entro alcuni confini, ma non può essere del tutto soppressa, così come avverrebbe con l'approvazione dell'emendamento Anedda 3.7.

FRANCESCO POLIZIO. Le argomentazioni dell'onorevole Sanese mi hanno convinto a sostenere l'emendamento Anedda 3.7. Esse, infatti, appartengono a quella cultura secondo la quale il magistrato, oltre ad essere protagonista della sua funzione, può far politica indipendentemente dal ruolo che riveste. Quando si espongono al dibattito i procedimenti in corso si verifica necessariamente un condizionamento esterno; e la pressione psicologica e politica risulta molto più forte se a tale dibattito partecipano anche magistrati.

Per tali motivi ribadisco che voterò a favore dell'emendamento Anedda 3.7.

TIZIANA MAIOLO. Mi dichiaro contraria all'emendamento Anedda 3.7 perché sono convinta che a tutti, compresi i magistrati – che sono cittadini come gli altri – debba essere riconosciuto il diritto, e forse anche il dovere, di esprimere le proprie opinioni, ancorché vertenti su procedimenti in corso.

Colgo invece con soddisfazione la sottolineatura dell'onorevole Senese sull'opportunità di inasprire le sanzioni nei confronti di quei magistrati che esprimono giudizi sui procedimenti che sono chiamati a trattare, tenendo conferenze stampa, apparendo quotidianamente in televisione per riferire minuto per minuto all'opinione pubblica l'attività che stanno svolgendo, e così via. Ritengo, insomma, che attualmente si stia provocando un fragore davvero eccessivo.

È vero quanto affermava il collega Senese sul silenzio dei magistrati in ordine all'operato di altri colleghi ed io ritengo che ciò sia anche espressione di un momento di corporativismo – forse apparente – più forte rispetto al passato. A mio avviso, quindi, sarebbe addirittura auspicabile che vi fossero molti magistrati disposti ad esprimere la loro opinione su procedimenti in corso trattati dai loro colleghi.

MARCELLO LAZZATI. Certamente non è per principi generali – che poi finiscono per diventare generici – quali quelli esposti dalla collega Maiolo, che debbo dissentire dall'emendamento Anedda 3.7. Noi che amiamo la democrazia, vediamo le cose in modo diverso. Sappiamo tutti che i magistrati, i quali ormai sono – del resto, legittimamente – divisi in correnti ed associazioni, hanno i loro canali per conoscersi ed, eventualmente, esprimere giudizi di consenso o dissenso su procedimenti importanti. L'emergere di queste manifestazioni, a mio avviso, più che costituire una pressione, fa sì che esse diventino un parametro in base al quale l'opinione pubblica valuta. Quando Borrelli interviene in televisione, i cittadini sono in grado di giudicare se stia compiendo l'interesse pubblico al quale è chiamato istituzionalmente o se, invece, stia salvaguardando un interesse di lobby o ancora stia travalicando le sue funzioni. Sotto questo profilo, dunque, l'emendamento Anedda 3.7 non ci sembra accettabile.

Occorre comunque rilevare la genericità della disposizione di cui alla lettera *d)* dove si parla di « pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso ». Innanzitutto, una previsione tanto ampia fa presupporre l'intenzione di non scendere nella valutazione dei provvedimenti. Se un pubblico ministero o un giudice per le indagini preliminari tengono una conferenza stampa – e mi sembra che la collega Maiolo si riferisse proprio alla figura dell'accusa – ed illustrano semplicemente alcuni provvedimenti da loro assunti con convinzione, implicitamente ed ovviamente manifestano il proprio consenso sul provvedimento in oggetto. In questa ipotesi, con la disposizione di cui alla lettera *d)*, si verrebbe a costituire illecito disciplinare tutte le volte in cui il magistrato parla di un provvedimento.

La questione di fondo, però, consiste nel fatto che non deve far paura l'intervento della pubblica accusa. Quando questa si pone come interlocutore non degli addetti ai lavori o delle parti, ma dell'opinione pubblica, ne subirà le valutazioni anche politiche. Personalmente, auspicando nel settore il massimo di democrazia e di trasparenza, non sento questa paura. Resta comunque fermo quanto ho detto all'inizio, e cioè che, se si teme il formarsi di « pre giudicati » in virtù di pressioni, questi sono ancora più probabili se la manifestazione di consenso e dissenso non è portata all'opinione pubblica e resta fra gli addetti ai lavori, avvocati compresi.

TIZIANA MAIOLO. L'intervento del collega Lazzati mi ha fatto sorgere un dubbio. A me sembrava evidente che il riferimento fosse a procedimenti in corso non trattati dal magistrato che eventualmente rilascia la propria dichiarazione. Penso che in proposito occorra una specificazione.

REMO GASPARI. Signor presidente, dobbiamo tentare di scendere dalle nuvole dell'astrattezza per arrivare alle cose concrete. Se restiamo nel generico, tutto si confonde.

Noi partiamo da un principio costituzionale fondamentale: la libertà assoluta del magistrato e l'insindacabilità del suo operato nell'esercizio della funzione giudicante. Non possiamo, dunque, parlare di « partecipazione a dibattiti culturali » che, per l'appunto, rappresentano il massimo dell'astrattezza. Tra i guasti che la proporzionale ha prodotto vi è anche quello delle correnti nell'ambito della magistratura; correnti particolarmente agguerrite e combattive che producono effetti quotidianamente constatabili sulla stampa.

Sono convinto anch'io che non si debba in nessun modo ostacolare il dibattito culturale: la cultura deve potersi confrontare e polemizzare. È stato già detto che la lettera *d)* dell'articolo 3 prende in considerazione un procedimento penale in corso, cioè non una cosa già avvenuta e sulla quale si può discutere a tutto campo. La domanda che dobbiamo porci ed alla quale, se vogliamo tenere i piedi per terra, dobbiamo concretamente rispondere è questa: certi interventi di certe correnti della magistratura mirano ad influenzare il giudizio in corso? Se così è, siamo evidentemente di fronte alla precisa violazione di un valore costituzionale, cioè quello – lo ricordo ancora una volta – dell'assoluta libertà del magistrato che tutti noi vogliamo difendere.

Se tale principio va difeso, dobbiamo di conseguenza comportarci in un certo modo. Se, invece, vogliamo affermare che non va difeso, possiamo anche non tener conto di una particolare peculiarità: la critica di un estraneo ha un valore molto relativo, anzi, a mio giudizio, non ha nessun valore; al contrario, la critica mossa dall'interno di un organismo quale la magistratura ha una forte incidenza e perciò costituisce una sorta di remora per il magistrato chiamato a decidere. Esiste, quindi, un effettivo condizionamento. Mi si consenta di dire che i magistrati che fanno questi interventi sanno di condizionare l'operato dei colleghi, o quanto meno sanno che il proprio dire avrà una certa efficacia. Questa è la verità e così la pensiamo tutti quando ragioniamo obiettivamente. Quando invece facciamo discussioni culturali, tutto ciò forse non vale.

Ripeto che il discorso vale esclusivamente per i procedimenti in corso e non certo per quelli che si sono conclusi con una sentenza sui quali il dibattito può allargarsi a tutto campo perché ciò rientra nella libertà e nell'esercizio della cultura, in quel confronto che fa avanzare la cultura stessa e la giustizia.

Poiché dobbiamo tener conto della realtà dell'ambiente della magistratura, voterò a favore dell'emendamento Anedda 3.7.

GIANFILIPPO BENEDETTI. Il gruppo di rifondazione comunista voterà a favore dell'emendamento Senese 3.3 e contro l'emendamento Anedda 3.7.

Condivido pienamente le ragioni che hanno indotto il collega Senese a presentare il suo emendamento. Voglio soltanto aggiungere che dal dibattito qui richiamato – anche dal Sottosegretario Binetti con l'evocazione di un famoso ordine del giorno – non possiamo storicamente prescindere. Certo, vi furono estremi che come sempre rappresentarono intemperanze: da un lato la tematica della « torre d'avorio » e dall'altra la giurisprudenza evolutiva. Ricordo che un mirabile intervento dell'onorevole Terracini, in quegli anni riprodotto dalla rivista *L'eloquenza*, avviò un ampio dibattito sulla legittimità della critica di una sentenza attraverso uno sciopero. Ricordo che gli edili romani proclamarono ed effettuarono uno sciopero di critica ad una famosa decisione della IV sezione penale del tribunale di Roma. Tutto ciò ha prodotto cultura giuridica, anche se riferito al tema del decidere. Forse lo stesso iter, seppur tormentato, del nuovo codice di procedura penale è in parte debitore di questo dibattito.

Concludendo, desidero ribadire che quello in oggetto è un punto politico determinante sul quale era opportuno che io esprimessi la qualificata posizione del gruppo di rifondazione comunista.

ROBERTO PAGGINI. Credo che la libertà di espressione del magistrato debba conoscere dei confini, quali quelli stabiliti dalla norma e forse precisati meglio nell'emendamento Senese 3.3: l'intervento non deve essere ammesso laddove vi è un concreto pericolo o comunque un'effettiva possibilità di incidere sull'andamento del procedimento.

In realtà, avevo interpretato l'emendamento nel senso indicato dalla collega

Maiolo; tuttavia, potrebbe esserci qualche dubbio interpretativo, anche se il presidente Martucci ha ricordato il riferimento alla posizione del magistrato. Probabilmente la norma poteva essere chiarita meglio e in questo senso ritengo che potranno risultare utili i lavori preparatori e l'odierna discussione.

Per concludere, sono d'accordo nell'aggiungere le parole « da valutare in relazione al procedimento stesso », anche per non rischiare di vanificare l'intera norma.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La materia è molto delicata in quanto sono coinvolti valori di rango costituzionale. L'articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero, che certamente non rappresenta un valore costituzionale illimitato in quanto deve tener conto di altri valori pure di rango costituzionale; tuttavia, esso rappresenta una pietra miliare per qualunque democrazia in generale e per il nostro ordinamento in particolare.

Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi una rivalutazione del testo della proposta di legge su cui si è a lungo discusso in quanto concilia l'esigenza di salvaguardare il diritto di critica e di manifestazione del pensiero. E dico subito che sono contrario all'emendamento Anedda 3.7 che lo esclude in radice. Pur facendomi carico delle preoccupazioni che sono sotto gli occhi di tutti, mi sento di affermare che il problema non è tanto quello di non escludere tale diritto in radice, quanto di circondarlo delle garanzie necessarie affinché non vada a menomare il valore della indipendenza e conseguentemente della imparzialità del giudice.

Sotto questo profilo il testo originario – nella misura in cui, per un verso, non esclude in radice il diritto di manifestazione del pensiero e di critica e, per altro verso, afferma che allorché per la posizione del magistrato o per le modalità con cui è espresso è tale da influire sulla decisione – chiarisce bene che un consenso o un dissenso ininfluenti ed irrilevanti e comunque non capaci di incidere sulla funzione del giudizio non creano alcun problema.

Il problema dal mio punto di vista, è un altro. (*Interruzione del deputato Gaspari*).

Vorrei pregare l'onorevole Gaspari di ascoltarmi così come ho fatto io mentre lui parlava. Il testo della lettera *d)*, di cui sono pienamente soddisfatto, in realtà dà rilievo alla preoccupazione di cui si faceva carico lo stesso onorevole Senese, cioè quella del magistrato che parla del giudizio del quale si occupa.

Da una fugace lettura del testo della lettera *d)* pare che questo caso non sia previsto ed aggiungo io che per definizione è escluso il caso più grave di interferenza e di menomazione della dignità dell'indagato o dell'inquisito. Infatti, per definizione il magistrato che esprime consenso o dissenso sul giudizio di cui si occupa ovviamente non può incidere sulla sua decisione.

Per concludere, ribadisco il parere contrario del Governo sia sull'emendamento Anedda 3.7 sia su quello Senese 3.3, il quale, nella sua originaria stesura, mi sembra non aggiunga molto alla proposta di legge della quale sono soddisfatto. Viceversa, ritengo sia opportuna una pausa di riflessione per formulare un emendamento che si faccia carico di sanzionare sotto il profilo disciplinare il caso ricorrente, macroscopico, del magistrato che anticipa il suo giudizio in pubblico sul procedimento del quale si occupa.

SALVATORE SENESE. Desidero far rilevare al rappresentante del Governo che l'esigenza da lui espressa, con la quale concordo pienamente, si trova appagata dalla lettera *e)* dell'articolo 2, laddove recita: « ... la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione... ». Peraltro, se non ricordo male, è stato approvato un emendamento soppressivo dei due aggettivi.

Personalmente, ho già avuto modo di dichiararmi disponibile a rivedere le sanzioni previste per questo tipo di illecito.

PRESIDENTE. Se i colleghi consentono, vorrei esprimere il mio parere. Sono favorevole all'emendamento Anedda 3.7, perché ritengo che la formulazione del testo implichi di per sé tutti i pericoli, anche se non la certezza, di una suggestione e di un condizionamento.

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 3.7, accettato dal relatore e non dal Governo.

(È approvato).

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento Senese 3.3.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Senese 3.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato)..

Poiché fra pochi minuti riprenderà la seduta dell'Assemblea con immediate votazioni, propongo di sospendere i nostri lavori per riprenderli – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza tenutasi la settimana scorsa – al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 17,50, è ripresa alle 20,20.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Illeciti disciplinari conseguenti al reato).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per delitto colposo alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità.

2. L'estinzione del reato per amnistia o per prescrizione non esclude l'illecito disciplinare.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, lettera a), *dopo la parola* irrevocabile *aggiungere le seguenti* o è stata pronunciata sentenza a' sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale.

4. 3.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 4, lettera b), *dopo la parola* irrevocabile *aggiungere le seguenti* o è stata pronunciata sentenza a' sensi dell'articolo 444 comma 2, del codice di procedura penale.

4. 4.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 4, lettera c), *dopo la parola* irrevocabile *aggiungere le seguenti* o è stata pronunciata sentenza a' sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale.

4. 5.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 4, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

d) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o perseguita.

4. 1.

Senese.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 4.

4. 2.

Senese.

LINO DIANA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4. Gli emendamenti Anedda 4.3, 4.4 e 4.5 si limitano ad aggiungere alla fattispecie della condanna irrevocabile quella della sentenza a seguito di patteggiamento. L'emendamento Senese 4.1 aggiunge dopo la lettera *c)* un'ulteriore lettera *d)* che consente di sopprimere il secondo comma, spostando alla lettera precedente il contenuto del comma 2 dell'articolo 4. Infine, l'emendamento Senese 4.2, come detto, tende a sopprimere il comma 2 dell'articolo 4.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Anedda 4.3, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 4.4, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 4.5, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 4.1, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 4.2, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'ammonimento;

b) la censura;

c) la perdita dell'anzianità;

d) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;

e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

f) la rimozione.

2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione.

4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere

inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica.

5. La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna.

6. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.

8. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

9. Degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è trasmessa copia al Ministro di grazia e giustizia.

Sono stati presenti i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, comma 1, alla lettera e) *sostituire la parola* due *con la seguente* tre.

5. 1.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 5, comma 5, sostituire la parola due *con la seguente* tre.

5. 2.

Anedda, Maceratini, Trantino.

LINO DIANA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Anedda 5.1 in quanto sembra congruo il periodo della sospensione da tre mesi a due anni irrogata dalla proposta di legge al nostro esame; esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento Anedda 5.2.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Anedda 5.1 e 5.2.

GIANFRANCO ANEDDA. Le sanzioni sono in linea con quelle previste in tutti i procedimenti disciplinari concernenti i professionisti. Pertanto, raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 5.1 e 5.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Anedda 5.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 5.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Sanzioni per determinati illeciti disciplinari).

1. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla censura:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 33;

d) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, prima parte della lettera *b)*, se abituali e gravi;

f) il reiterato perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

g) il reiterato e grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

h) la scarsa laboriosità, se abituale;

i) la grave e abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

m) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*.

2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3. È punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza, nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale e grave.

4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 27, nonché l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati.

5. È rimosso di diritto il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera a).

6. 10.

Anedda, Maceratini, Treantino.

All'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera d).

6. 6.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

All'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera e).

6. 13.

Anedda.

All'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, primo periodo.

6. 16.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 1, lettera e), *sostituire la parola* e *con la seguente* o.

6. 1.

Senese, Colaianni.

All'articolo 6, comma 1, alla lettera f), *sopprimere la parola* reiterato.

6. 2.

Senese.

All'articolo 6, comma 1, lettera g), *dopo le parole* il reiterato *sopprimere le seguenti* e grave.

6. 7.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

All'articolo 6, comma 1, lettera g), *sostituire la parola* e *con la seguente* o.

6. 3.

Senese.

All'articolo 6, comma 1, alla lettera i), *sostituire la parola* e *con la seguente* o.

6. 17.

Senese, Colaianni.

All'articolo 6, comma 1, lettera i), *sopprimere la parola* grave.

6. 8.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 6.

6. 14.

Anedda.

All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

c) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, prima parte della lettera *b)*, se abituali e gravi;

d) il reiterato perseguimento di fini diversi di quelli di giustizia;

e) il reiterato e grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

f) la grave e abituale violazione del dovere di riservatezza.

6. 4.

Colaianni, Senese.

All'articolo 6, comma 3, all'ultima riga, sostituire la parola e *con la seguente* o.

6. 5.

Senese.

Sostituire il comma 4 dell'articolo 6 con il seguente:

4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione delle funzioni:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

b) l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dellarticolo 2;

c) l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge e non autorizzati.

6. 11.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'emendamento 6. 11, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti:*

d) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, prima parte della lettera *b)* se abituali e gravi;

e) l'uso della qualità di magistrato per conseguire vantaggi.

0. 6. 11. 1.

Anedda.

All'articolo 6, comma 5 dopo le parole È rimosso *sopprimere le seguenti* di diritto.

6. 9.

Il Governo.

All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole da o che incorre... *fino a* ...stesso codice *con le seguenti* o che incorre in una condanna per reato doloso a pena detentiva non inferiore ad un anno.

6. 12.

Anedda, Maceratini, Trantino.

LINO DIANA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 6.16. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Anedda 6.10 e Senese 6.1, che però, in caso di approvazione del mio emendamento 6.16, risulterebbe precluso, nonché sugli emendamenti Senese 6.2, Lazzati 6.7, Senese 6.3, che verrebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento Lazzati 6.7, Senese 6.5 e 6.17 e Lazzati 6.8. Sono invece contrario agli emendamenti Lazzati 6.6, Anedda 6.13 e 6.14, Colaianni 6.4, perché la formula usata nel testo originario è esaustiva, all'emendamento Anedda 6.11 ed al subemendamento Anedda 0.6.11.1; esprimo invece parere favorevole sull'emendamento del Governo 6.9. Esprimo, infine, parere contrario all'emendamento Anedda 6.12.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Lazzati 6.8 e sull'emendamento Anedda 6.10, che propone la soppressione della lettera *a)* del comma 1, perché la medesima non ha nessuna tipicità e la norma cui rinvia è essa stessa priva di tipicità. Esprimo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti, in modo particolare su quelli che introducono la disgiuntiva, dato anche il tipo di sanzione prevista per l'illecito. Raccomando infine l'approvazione dell'emendamento del Governo 6.9.

Tornando all'emendamento Anedda 6. 10, ribadisco che la violazione del dovere non viene tipizzata. Se, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, deve essere comminata una sanzione grave, ossia non inferiore alla censura, è opportuno stabilire almeno un minimo di tipizzazione. Altrimenti, qualunque violazione dei doveri, se arreca danno o vantaggio ad una delle parti, determina sempre una sanzione non inferiore alla censura.

In altre parole, pur essendo ovvia la previsione di una sanzione, non dobbiamo escludere la possibilità che questa sia inferiore alla censura.

SALVATORE SENESE. Poiché analoghi emendamenti riferiti all'articolo 2 sono stati respinti dalla Commissione, voterò contro l'emendamento Anedda 6.10. La previsione che introduce l'elemento significante dell'arrecare danno o vantaggio violando uno dei doveri previsti non è affatto generica. Nel caso in esame, si stabilisce che la sanzione non può essere inferiore alla censura.

Diverso è il discorso che implica una critica sulla sufficienza della tipizzazione della fattispecie; ciò però esula dal problema relativo al tipo di sanzione da irrogare. Visto che in sede di esame dell'articolo 2 è stato accolto il principio secondo cui una violazione dei doveri la quale arrechi danno o vantaggio ad altri rappresenta un illecito disciplinare, su tale fattispecie si deve esprimere un giudizio di valore molto forte.

A me pare che l'indicazione del tipo di sanzione sia utile ad evitare che, in casi simili, si ricorra ad un semplice ammonimento.

GIANFRANCO ANEDDA. La questione ci riporta al problema della tipizzazione della fattispecie di illecito. Sono dell'opinione che in tema disciplinare la tipizzazione assoluta sia un errore, perché tutto ciò che non è previsto espressamente rimane non regolato. Sono quindi d'accordo con il collega Senese quando afferma che questa norma non è generica, perché qualificata dall'evento, ossia dall'effettivo danno o vantaggio ricevuto dal soggetto passivo.

Ho presentato l'emendamento 6.10 perché ritengo che questo tipo di violazione meriti una sanzione più grave della

censura. Non so se tecnicamente il metodo da me seguito sia corretto, comunque esso consiste nella proposta di sopprimere la lettera *a)* e di inserire – con l'emendamento 6.11 al comma 4 dello stesso articolo – la previsione della violazione arrecante danno o vantaggio. In tal modo, il comportamento in questione sarebbe punito con una pena non inferiore alla sospensione dalle funzioni.

Ribadisco che un simile comportamento del magistrato non possa essere sanzionato in sede disciplinare con la sola censura: a mio modesto parere, infatti, in questo caso il magistrato pone in essere la più grave delle violazioni disciplinari. Analogo discorso vale per il magistrato che assuma impieghi vietati ai sensi dell'articolo 2, oppure accetti incarichi ed uffici vietati dalla legge e non autorizzati.

SALVATORE SENESE. Allora si pone un problema di ordine delle votazioni. Vorrei evitare, in sostanza, che approvando ora l'emendamento 6.10 si producesse un trattamento di favore per il magistrato che violando i suoi doveri abbia recato un danno o un vantaggio. Se, infatti, poi l'emendamento 6.11 venisse respinto, la violazione in questione rimarrebbe priva di una previsione specifica nell'articolo 6 e, quindi, potrebbe anche essere sanzionata con il semplice ammonimento.

Bisogna, insomma, organizzare le votazioni in modo da evitare risultati paradossali. Inviterei, quindi, il collega Anedda a ritirare l'emendamento 6.10 perché, lasciando inalterato l'attuale testo, quanto meno siamo certi che il magistrato in questione sarà punito con una sanzione non inferiore alla censura. Si potrà poi esaminare l'emendamento 6.11 (ed il relativo subemendamento 0.6.11.1) che propone di irrogare invece la sospensione dalle funzioni. Anticipo comunque una considerazione che definirei di sociologia delle istituzioni: se le pene edittali sono troppo elevate rispetto alla gravità del fatto, il giudice può essere indotto ad un atteggiamento assolutorio.

Finora, ci siamo soffermati sulla prima delle tre ipotesi di cui all'emendamento Anedda 6.11. Per le altre due – vale a dire l'assunzione di impieghi vietati e l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati – al comma 4 dello stesso articolo 6 sono previste specifiche sanzioni, per cui possiamo affermare che tale comma soddisfa la richiesta di rigore avanzata dal collega Anedda per i comportamenti di cui alle lettere *b)* e *c)*.

PRESIDENTE. L'ulteriore inasprimento a me pare eccessivamente gravoso perché se è vero che si vuole punire una parzialità, è altrettanto vero che ci si potrebbe trovare di fronte ad un danno minimo. D'altra parte, il danno deve essere valutato dal Consiglio superiore della magistratura.

Poiché il testo della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 appare sanzionare in modo adeguato gli illeciti disciplinari ivi previsti, invito il collega Anedda a ritirare i suoi emendamenti 6.10 e 6.11 ed il relativo subemendamento 0.6.11.1.

GIANFRANCO ANEDDA. Tenendo conto dell'andamento del dibattito e aderendo all'invito rivoltomi dal presidente, ritiro il mio emendamento 6.10 e preannuncio il ritiro dei miei emendamenti 6.13 e 6.11, nonché del mio subemendamento 0.6.11.1.

MARCELLO LAZZATI. Nonostante l'impostazione metodologica data al provvedimento – così come l'ha definita il relatore, onorevole Diana – non si comprende per quale ragione si continui ad insistere sulla tipizzazione per poi prevedere, così come si fa con la lettera *d)*, ogni altra violazione del dovere di imparzialità. Tanto varrebbe, a questo punto, prevedere un'altra lettera nel comma, senza far finta di volere giungere ad una tipizzazione completa.

Raccomando, quindi, l'approvazione dei miei emendamenti all'articolo 6, in

particolare di quello recante il numero 6.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

LINO DIANA, *Relatore*. Come abbiamo già detto si tratta di una tipizzazione relativa per cui ad ogni tipizzazione per fattispecie generali abbiamo confermato le norme di chiusura. Se dovessimo rivedere l'impostazione che è stata data alle sanzioni previste, si provocherebbe una discrasia tra la parte della proposta di legge in cui si elencano i comportamenti che concretano un illecito disciplinare e quella relativa alle sanzioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lazzati 6.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6.16 del relatore, non accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Senese 6.1 risulta pertanto precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'espressione « perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia » è già molto generica: se eliminiamo anche la parola « reiterato » questo dato si accentua ancor di più.

SALVATORE SENESE. Se la previsione risulta generica, la situazione non cambia aggiungendo la parola « reiterato »: il concetto resta reiteratamente generico.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Tutto può essere motivato su un piano astratto. La reiterazione indica una riproposizione di comportamenti tale da consentire alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di emettere un giudizio complessivo negativo. Non facciamo sempre l'analisi logica delle parole! La reiterazione aggiunge un elemento in più.

Sarei eventualmente favorevole ad una soppressione dell'intera lettera *f)*, ma ritengo che lasciarla così come proposto dall'emendamento Senese 6.2, con riferimento al solo perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, significherebbe mettere il magistrato totalmente in balia del Consiglio superiore della magistratura.

SALVATORE SENESE. Non sono d'accordo e non credo che non abbia una sua consistenza il riferimento al perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se ha consistenza, l'aggettivo « reiterato » aggiunge un elemento di apprezzabilità.

SALVATORE SENESE. Ritengo invece che questa aggiunta possa avere un impatto negativo sull'opinione pubblica. L'idea che un magistrato possa perseguire per una sola volta fini diversi da quelli di giustizia e che per essere perseguito debba reiterare tale comportamento mi sembra che non possa essere accettata con favore.

Del resto, esiste una precisa casistica in merito al perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia. Perché non farvi ricorso?

PRESIDENTE. Il concetto di perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia rappresenta, per così dire, un filo tanto delicato ed esile che credo debba essere collocato al di fuori di tutte le fattispecie che abbiamo individuato.

Non rifiuto, in linea di principio, l'aggiunta del termine « reiterato » perché, al di là delle fattispecie che hanno un minimo di concretezza, potrebbero verificarsi situazioni di disparità tra l'impegno del magistrato ed i fini generali della giustizia. Pertanto, se la reiterazione

non costituisce un semplice zero a zero e se questo filo sottile man mano si ingrossa, l'evanescenza lascia il passo ad una maggiore consistenza. Sembrerebbe perciò opportuno l'aggettivo « reiterato ».

L'obiettivo che lei, onorevole Senese, si pone può essere perseguito grazie alle altre norme, perché sicuramente a ciò soccorreranno le fattispecie già previste. Penso, pertanto, che non sia utile discostarsi dalla formulazione iniziale della lettera *f)* che rappresenta un accettabile punto di equilibrio.

SALVATORE SENESE. Subordinatamente, poiché il reiterato perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia costituisce un comportamento particolarmente grave, potremmo spostare tale previsione al comma 4. In altre parole, stabilendo che, nei casi in cui vi sia la convinzione di un reiterato perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, la sanzione disciplinare da irrogare non possa essere inferiore alla sospensione dalle funzioni; di conseguenza, verrebbe eliminato dal comma 1 qualsiasi riferimento a tale fattispecie. Non dobbiamo dimenticare che il reiterato perseguimento di fini contrari a quelli di giustizia costituisce un comportamento estremamente grave. Ed è strano che queste cose le debba dire io!

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È comunque necessario prevedere tale fattispecie nella parte precedente, perché il comma 4 fa riferimento a fatti già tipizzati come illecito disciplinare e si occupa della sanzione, stabilendo che non può essere inferiore ad una certa entità.

SALVATORE SENESE. Il riferimento non è al comma 4 ma a tutto l'articolo 6 che non tipizza ma fissa le sanzioni applicabili a comportamenti già tipizzati *aliunde*.

MARCELLO LAZZATI. Se ha un senso il riferimento al perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia – continuo a dubitarne, nonostante la casistica e la previsione – necessariamente tale concetto presuppone la reiterazione. Non si comprenderebbe, infatti, come tale obiettivo possa essere perseguito con un solo provvedimento, a meno che non sia veramente grave.

Il concetto di reiterazione, quand'anche vi sia un fondamento di specificità della previsione, evidentemente è già contenuto nel concetto di perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia. Ovviamente, occorre procedere ad un coordinamento con il disposto della lettera *c)* dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Senese 6.2 accettato dal relatore e non dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lazzati 6.7. Ricordo che la sua eventuale approvazione precluderebbe quella del successivo emendamento Senese 6.3, per la parte relativa alla lettera *g)*.

SALVATORE SENESE. Invito l'onorevole Lazzati a rinunciare al suo emendamento e ad aggiungere la sua firma al mio emendamento 6.3 che si muove nella stessa logica, recuperando però tutti gli elementi contenuti nella norma. Il collega Lazzati ritiene inutile affermare che il comportamento debba essere reiterato e grave; io ritengo invece che un comportamento può essere reiterato, e quindi meritevole di sanzione dura, ovvero può essere unico ma grave, ed allora anche la sanzione deve essere grave. Credo perciò che la proposta di sostituire la parola « e » con la disgiuntiva « o » vada incontro alle esigenze che hanno ispirato l'emendamento 6.7 e consenta di evitare che un solo fatto grave sfugga alla severità delle previsioni sanzionatorie.

MARCELLO LAZZATI. Non posso, mio malgrado, accedere a questa proposta perché, in realtà, la soppressione da noi proposta soddisfa principi diversi. In

primo luogo, stabilire la necessaria gravità del comportamento determina una notevole discrezionalità che non ci sembra adatta alla norma in questione. Il secondo principio, che può apparire rivoluzionario, è legato all'osservazione che i termini perentori ormai stanno scomparendo dal nostro diritto: qualsiasi termine diventa ordinatorio; allora, se il concetto di ritardo deve avere un senso, dovrebbe essere punito di per sé. Poiché, però, sappiamo che nessuno è perfetto e quindi crediamo che ognuno possa sbagliare, riteniamo opportuno stabilire che la fattispecie punibile sia quella del ritardo reiterato. Ecco perché non possiamo addivenire ad un accomodamento su questo punto.

LINO DIANA, *Relatore*. Il ritardo « grave » può significare che, anziché il giorno successivo, il magistrato depositi gli atti dopo due anni: questo comportamento è grave e va punito in modo serio. Sottolineo, quindi, l'ineccepibilità del ragionamento dell'onorevole Senese e mi associo al suo invito a ritirare l'emendamento 6.7.

SALVATORE SENESE. Signor presidente, a me parrebbe che a questo punto si dovrebbe mettere in votazione prima il mio emendamento 6.3.

PRESIDENTE. L'emendamento Senese 6.3 risulta più lontano dal testo originario rispetto al 6.7, pertanto verrà votato per primo.

Pongo in votazione l'emendamento Senese 6.3, accettato dal relatore e non dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Lazzati 6.7.

MARCELLO LAZZATI. Signor presidente, non ritengo che io mio emendamento 6.7 risulti precluso perché la fattispecie che propone è diversa.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 6.3 è stato considerato più lontano dal testo, approvato questo, l'altro risulta precluso.

Pongo in votazione l'emendamento Lazzati 6.8, non accettato dal relatore ed accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 6.17, accettato del relatore e non dal Governo.

(È approvato).

Sospendo brevemente la seduta per consentire di svolgere alcuni approfondimenti in merito a profili ricollegabili al comma 1 dell'articolo 6, sui quali il relatore ha delineato talune ipotesi di emendamento.

La seduta, sospesa alle 21,15 è ripresa alle 21,45.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito degli approfondimenti informali svolti, il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera m) *aggiungere la seguente:*

n) i comportamenti di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3, soltanto qualora per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

6. 18.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) fa grave o abituale violazione del dovere di riservatezza sui procedimenti dei quali il magistrato si occupa.

6. 19.

Il Relatore.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo si rimette alla Commissione sugli emendamenti testé presentati dal relatore.

LINO DIANA, *Relatore.* Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 6.18 e 6.19. In particolare, il testo dell'emendamento 6.18 affronta un problema posto dal contenuto della lettera *d)* dell'articolo 3, così come risulta dagli emendamenti approvati in precedenza. Viene sanzionato il comportamento più grave, mentre per il resto l'articolo 3, lettera *d)*, rientrerebbe nel novero delle cosiddette norme in bianco, cioè prive di sanzione. Quest'ultima scatterebbe solo qualora dovessero ricorrere le condizioni peraltro cassate con l'approvazione dell'emendamento Anedda. Aggiungo che, originariamente la fattispecie di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3 non era ricompresa nell'elencazione delle sanzioni.

SALVATORE SENESE. Ciò significa che si può applicare una qualsiasi delle sanzioni previste all'articolo 5, a partire dall'ammonimento.

Annuncio, dunque, il mio voto contrario sull'emendamento 6.18 del relatore ritenendo che l'interpretazione della norma sia di fatto opposta a quella da lui prospettata. Se approvato, l'emendamento 6.18 non farebbe altro che aggravare le conseguenze negative della scelta fatta dalla Commissione al momento della decisione sul contenuto della lettera *d)* dell'articolo 3 in precedenza discusso. In altre parole, l'emendamento 6.18 è del tutto conforme alla logica che ha ispirato il voto della maggioranza, ma proprio per questo del tutto inaccettabile dal mio punto di vista. Esso non solo non risolve il problema della illiceità generica di comportamenti che era meglio considerare illeciti solo in presenza di circostanze precise, ma esclude anche l'applicabilità di una sanzione lieve quale quella prevista dall'emendamento.

LINO DIANA, *Relatore.* Al comma 1 dell'articolo 5, si elencano le sanzioni disciplinari e successivamente si dà spiegazione del contenuto delle stesse. Dalla lettura di tale articolo non riesco francamente a ricavare nulla che mi faccia comprendere il senso della interpretazione data da altri colleghi.

SALVATORE SENESE. Se il presidente consente vorrei rispondere richiamandomi ad una operazione di lettura sistematica di un testo di legge. Al comma 1 dell'articolo 1 si elencano i doveri del magistrato, mentre al comma 4 si dice che la violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4. Pertanto, è sufficiente che si verifichi una di quelle ipotesi perché si realizzi un illecito disciplinare perseguibile.

Nell'articolo 5 si prevedono le sanzioni disciplinari da applicare, mentre nell'articolo 6, chiarissimo nella rubrica, si prevede che – ferma rimanendo la discrezionalità sancita dall'articolo 5, conformemente ai principi generali che il diritto disciplinare fissa in tema di applicabilità delle sanzioni – vi sono alcuni illeciti disciplinari per i quali la libertà del giudice è vincolata a determinati parametri.

Altrimenti, opinando, bisognerebbe dire che tutte le volte in cui un illecito disciplinare, previsto negli articoli 2, 3 e 4, non è ripetuto nell'articolo 6, l'illecito stesso non è tale e quindi non è perseguibile. Questa conclusione prova la erroneità della premessa.

NICOLA COLAIANNI. Desidero aggiungere che lo stesso criterio seguito dalla proposta di legge è riscontrabile anche nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel quale sono contenute alcune norme sprovviste di sanzione. Soccorre, a tal fine, l'articolo 17 del testo unico, che fornisce la sanzione per tutti i precetti che siano sforniti di sanzione nella sede propria.

Nel caso in esame, l'articolo 5 riveste la stessa funzione di quell'articolo 17, mentre l'articolo 6 – come giustamente

rilevato dall'onorevole Senese – interviene stabilendo una soglia minima per determinati illeciti disciplinari che comunque vanno perseguiti. Qualora si dovesse giungere alla conclusione che questi illeciti, laddove non fossero menzionati nell'articolo 6, non sarebbero più tali, entreremo in contrasto con l'articolo 1, comma 4: dovremmo comunque perseguire gli illeciti disciplinari, perché previsti agli articoli 2, 3 e 4, ma non potremmo comminare alcuna sanzione.

LINO DIANA, *Relatore*. Nell'interpretazione delle leggi, qualora vi sia incertezza, valgono anche i lavori preparatori. Stiamo oggi stabilendo – se la Commissione voterà a favore del mio emendamento 6.18 – che la fattispecie di cui all'articolo 3, lettera *d)*, è punibile con una sanzione precisa solo allorquando ricorrano le altre condizioni.

Se il testo da me proposto non trovasse consenso, lo si potrebbe integrare aggiungendo la parola « solo ». Poiché nei casi dubbi si ricorre ai lavori preparatori, credo che tale integrazione insieme alla valutazione delle opinioni espresse da ciascuno di noi, nonché del voto sull'articolo 6 possano in futuro tacitare ogni dubbio. In altre parole, resterà acclarato che la fattispecie dell'articolo 3 rimane « norma in bianco », perché la specificazione contenuta all'articolo 6 è chiara e non offre il destro ad alcun dubbio interpretativo.

Comprendo quale sia la contraddizione, ma so anche che nell'ordinamento giuridico italiano esistono le cosiddette norme in bianco.

ALFONSO MARTUCCI. Avanzo una proposta ed invito il relatore a prendere in considerazione l'ipotesi di riferire il suo emendamento 6.18 alla prima parte dell'articolo 6, ovvero all'ultima, inserendolo cioè nel capitolo delle sanzioni previste per alcuni illeciti disciplinari: in tal modo la questione potrebbe essere risolta armonicamente. Il testo risulterebbe del seguente tenore: « Le manifestazioni di consenso o dissenso di cui alla lettera *d)*, articolo 3, sono sanzionabili solo se investono il merito di uno specifico provvedimento giudiziario, ovvero qualora, per la posizione del magistrato e per la modalità con cui il giudizio è espresso, siano idonee a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ».

Secondo questa proposta – sulla cui seconda parte non credo possa manifestarsi contrarietà – verrebbe fatto valere il principio generale che si deve trattare di funzioni; si aggiungerebbe soltanto, per recuperare le volontà diverse manifestate dai vari componenti della Commissione, la parte relativa all'ipotesi che le manifestazioni di consenso o dissenso sono sanzionabili solo se investono il merito di uno specifico provvedimento giudiziario. Se dovessero invece investire la specificità di un provvedimento, relativamente alla prova o all'opportunità del medesimo, ritengo che dovrebbero essere comunque sanzionabili.

MARCELLO LAZZATI. Le analisi svolte dai colleghi dimostrano che il principio deve qui essere ribadito sulla base di quanto già previsto nella norma approvata; altrimenti, qualsiasi modifica comporta il rischio di affermare il principio contrario.

Pertanto, atteso quanto è emerso dalla discussione e considerato che sul principio è già stata compiuta una scelta, non credo vi sia la possibilità di una soluzione perfetta, poiché il momento discriminante investe quanto è già stato deciso e cioè che comunque costituisce illecito il manifestare opinioni su un procedimento in corso.

La discussione ha messo in luce l'impossibilità tecnica di ritornare con un *escamotage* su una decisione già assunta. Invito perciò il presidente e la Commissione a procedere oltre, ricordando che il gruppo della lega nord era contrario all'emendamento Anedda all'articolo 3 e che perciò saremmo stati estremamente favorevoli alla possibilità di reintegrare il principio che tale emendamento ha eliminato o stravolto, come dicono altri.

Abbiamo comunque democraticamente preso atto della maggioranza che su quell'emendamento si è coagulata.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei che parlassimo con franchezza. Questo emendamento, anche con l'ulteriore specificazione e nella nuova versione proposta dal relatore, in definitiva porta ad una conclusione: quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui vengono espresse le sue dichiarazioni, viene influenzata e condizionata la possibilità di svolgere la funzione giudiziaria, la sanzione irrogabile deve essere per lo meno quella della censura. In tutti gli altri casi, le sanzioni comminabili vanno dall'ammonimento in su. Dobbiamo, ripeto, parlare con franchezza: il Governo non può concordare sull'ipotesi prospettata. A questo punto, allora, era preferibile la formulazione originaria che, in definitiva, almeno delimitava con maggiore chiarezza le possibili sanzioni.

NICOLA COLAIANNI. Sono d'accordo con quanto dichiarato dal sottosegretario Binetti: avrei detto io stesso le cose da lui affermate. Se, però, si volesse accogliere lo spirito della proposta del relatore, bisognerebbe aggiungere, alla fine della disposizione: « In tutti gli altri casi, il comportamento suddetto non è sanzionabile ».

Desidero ricordare, a proposito di quanto è stato affermato da alcuni colleghi, che, per giurisprudenza della Corte di cassazione, i lavori preparatori vengono presi in considerazione, nell'interpretazione di una legge, soltanto finché sia trascorso un brevissimo lasso di tempo dalla sua approvazione, dopo di che la volontà del legislatore si oggettiva nella norma. Non credo, quindi, che si possa ricorrere ad argomenti di questo genere.

PRESIDENTE. La complessità degli argomenti portati dai colleghi dimostra che il dibattito necessita di ulteriori approfondimenti. Propongo, pertanto, di rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 22,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 27 settembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-2LG-31
Lire 1000